



Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso
UFFICIO TRIBUTI

31047 Piazza Garibaldi 1, Tel. 0422 858903, Fax 0422 857455
<http://www.pontedipiave.com> mail: ragioneriatributi@pontedipiave.com

INFORMATIVA IMU E TASI ANNO 2017

- l'IMU e la TASI sono dovute:
- sugli immobili adibiti ad abitazioni principali di lusso (A1, A8 e A9) e sulle relative pertinenze;
 - su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali;
 - sulle ulteriori pertinenze oltre la prima dell'abitazione principale (C2, C6, C7);
 - sulle aree edificabili
 - sui terreni agricoli non condotti direttamente (solo IMU);
- la base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9 – concesse a comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) escluse le sopracitate categorie A/1, A/8 e A/9;
 - sia il proprietario (comodante) che colui che occupa l'immobile (comodatario) devono avere la residenza e dimora nel Comune di Ponte di Piave;
 - il comodato deve essere regolarmente registrato;
- Colui in possesso di tali requisiti dovrà attestarli mediante l'ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- non è dovuta l'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1%;
- non è dovuta la quota TASI dall'inquilino che occupa l'immobile come abitazione principale.

**PER MAGGIORI DETTAGLI SU ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO
CONSULTARE LA PAGINA SUCCESSIVA**

ALIQUOTE IMU E TASI 2017 E CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO

Con deliberazione n. 39 del 20/12/2016 il Consiglio Comunale ha confermato le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU (per mille)	ALIQUOTA TASI (per mille)
Abitazione principale categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 , e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)	esente	esente
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) - detrazione € 200,00 **	4,00	1,50
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto NON REGISTRATO	7,60	1,00
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto REGISTRATO	7,60 - Base imponibile ridotta del 50%	1,00 - Base imponibile ridotta del 50%
Altri fabbricati (seconde abitazioni, altre pertinenze oltre la prima, commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.)	8,90	1,00
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata o occupata	esente	esente
Casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	esente
Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), purchè già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, e l'immobile non sia locato o concesso in comodato d'uso	esente	esente
Unica unità immobiliare, posseduta e non locata , dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esente	esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	esente	esente
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti	1,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con regolare annotazione catastale	esenti	1,00
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esenti	esenti
Terreni agricoli diversi da quelli sopra	7,60	esenti
Aree edificabili	8,90	1,00

** Sull'imposta calcolata spetta una detrazione pari a € 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in misura uguale fra coloro che vi risiedono e non in base alla percentuale di proprietà);

ULTERIORI INFORMAZIONI:

SOGGETTI PASSIVI

- Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili a titolo proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale. In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare (art. 540 del C.C.) del diritto di abitazione sugli immobili di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi.
- E' soggetto passivo dell'imposta anche uno dei due coniugi qualora entrambi siano proprietari di un immobile nel Comune di Ponte di Piave ed adibiti ad abitazione principale.

IMPONIBILE PER I FABBRICATI

- Per i fabbricati l'imposta si calcola sulla rendita catastale – rivalutata del 5% - e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

	Categoria catastale	
abitazioni	A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9	160
Magazzini, garage e tetterie	C2 – C6 – C7	160
Uffici	A10	80
Negozi	C1	55
Laboratori, locali sportivi, stabilimenti	C3 – C4 – C5	140
Collegi, scuole, caserme	B	140
Fabbricati rurali strumentali	D10	60
Istituti di credito	D5	80
Capannoni industrial, alberghi ecc	D1 – D2 – D3 – D4 - D6 -D7 – D8 - D9	65

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del codice di cui al D.Lgs 42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

L'aliquota è ridotta al 75% per gli immobili ad uso abitativo locati ai sensi delle Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

AREE FABBRICABILI

La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; i valori fissati dalla Giunta Comunale ai fini ICI possono ritenersi indicativi per il calcolo della base imponibile - pubblicati sul sito del Comune nella sezione ICI (www.pontedipiave.com)

TERRENI AGRICOLI:

Il valore si determina applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il seguente coefficiente di moltiplicazione:

- x 135 per i soggetti che non sono coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

VERSAMENTI

L'imposta va interamente versata al Comune, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il versamento va effettuato allo Stato ad aliquota base (0,76 %) e al Comune per l'incremento dell'aliquota pari allo 0,13%

acconto	Saldo
16/06/2017	16/12/2017

Il versamento dovrà essere effettuato **utilizzando il mod. F24** indicando i seguenti codici:

Codice Comune (Ponte di Piave)	G846	
DESCRIZIONE Tributo	Codice tributo F24	
	quota Comune	quota Stato
IMU – abitazione principale e pertinenze	3912	-----
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale (con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D)	3913	-----
IMU – terreni agricoli	3914	-----
IMU – aree fabbricabili	3916	-----
IMU – altri fabbricati	3918	-----
IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D	3930	3925
IMU – immobili strumentali all'agricoltura classificati nel gruppo D	-----	3925

Codice Comune (Ponte di Piave)	G846	
DESCRIZIONE Tributo	Codice tributo F24	
	quota Comune	
TASI – abitazione principale e pertinenze	3958	
TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	
TASI – aree fabbricabili	3960	
TASI – altri fabbricati	3961	
TASI - interessi	3962	
TASI – sanzioni	3963	

Ripartizione possessore / occupante	90%	Il possessore è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile
	10%	L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. <i>Qualora l'immobile venga adibito ad abitazione principale, l'occupante è esentato dal pagamento.</i>

***** I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è inferiore ad euro 10,00= (dieci,00) *****

Dichiarazione

- Le dichiarazioni **IMU** vanno presentate, su modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'evento da denunciare (inizio possesso o variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta) ed hanno effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo.
- Sul sito del Comune sono scaricabili i modelli **TASI** per la comunicazione dell'occupante e/o proprietario dell'immobile.

Per informazioni e assistenza per il calcolo rivolgersi all'ufficio tributi (0422/858903) e/o consultare il sito www.pontediave.com